



**FONDO COMUNI DI CONFINE**  
**(legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**  
**INTESA DEL 11 giugno 2020**  
**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA**

**Art.1**

***Oggetto***

1. Il presente Regolamento, adottato in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Intesa di data 19 settembre 2014, concernente la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 117 e comma 117 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., è nel presente testo aggiornato e adeguato alle modifiche dell'Intesa, sottoscritta in un nuovo testo l'11 giugno 2020, con efficacia dal 26 giugno 2020.
2. Il Regolamento:
  - a) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico e della Segreteria tecnica;
  - b) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse, nonché le modalità di gestione degli interventi previsti dall'art. 6 dell'Intesa;
  - c) fornisce indicazioni finalizzate ad una migliore interpretazione e attuazione dell'Intesa.

**Art. 2**

***Definizioni***

Ai fini del presente Regolamento, si chiariscono le seguenti definizioni.

**1.** La parola "ambito" assume tre diverse accezioni:

- a) "**ambito territoriale**" (art. 5, comma c.1) e c. 3) del presente Regolamento): area compresa all'interno di una stessa Provincia di, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, interessata da un

intervento strategico (art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa), definito altresì – d'area vasta, o strategico;

b) “**ambito ottimale**” (art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa; art. 10, comma 1, ultimo cpv. Regolamento; art. 11, comma 1, e comma 2, Regolamento): porzione di territorio, avente caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quella dei comuni confinanti e contigui, sita all'interno di una stessa Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio e interessata da un intervento d'area vasta;

c) “**ambiti di intervento**”(art. 12 Regolamento per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) ; linee guida - Allegato C per progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c)): settore economico-sociale al quale deve riferirsi l'intervento o il progetto di cui si chiede il finanziamento.

2. Con la locuzione “**area territoriale**” di competenza di ciascun Ufficio referente, si intende un'area territoriale coincidente con la Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio.

3. L'elenco dei Comuni confinanti, e l'elenco dei Comuni confinanti e contigui, rispettivamente, gli allegati A e B del presente Regolamento, sono aggiornati alla data del 20 maggio 2019, fatte salve le eventuali successive istituzioni di nuovi Comuni e/o le eventuali fusioni fra gli stessi.

### **Art. 3**

#### ***Composizione, Presidenza e sede del Comitato***

1. Il Comitato paritetico è composto da:

- a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;
- b) il Presidente della Regione Lombardia o un suo delegato;
- c) il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;
- d) il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano o un suo delegato;
- e) il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato.

Ai lavori del Comitato partecipano anche i Presidenti delle Province di Belluno e di Sondrio, o i loro rispettivi delegati, con diritto di voto, oltre a tre rappresentanti dei sindaci dei Comuni confinanti, senza diritto di voto. L'individuazione di tali rappresentanti viene effettuata dai Comuni confinanti e comunicata al Comitato.

2. Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.

3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le

autonomie o da un suo delegato; il Comitato, con propria deliberazione, individua al proprio interno la carica di Vicepresidente. Il Presidente del Comitato ne convoca e presiede le sedute e ne svolge il ruolo di rappresentanza. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di soggetti che lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La sede del Comitato è stabilita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le funzioni amministrative, a supporto del Comitato, sono svolte dagli uffici appartenenti al Dipartimento per gli Affari regionali che provvedono, in particolare, alla convocazione delle sedute, alla loro verbalizzazione, alla pubblicazione delle deliberazioni e alla tenuta del relativo registro.

Nell'espletamento di tali funzioni, tali uffici possono essere supportati, su richiesta del Presidente del Comitato paritetico, dalle strutture delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa o, partecipanti al Comitato stesso con diritto di voto, nonché dagli uffici di supporto alla Segreteria tecnica.

#### **Art. 4**

##### ***Organizzazione del Comitato paritetico***

1. Il Comitato paritetico si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta dei rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente per posta elettronica certificata indirizzata ai componenti, con indicazione dell'ordine del giorno proposto. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza motivata, il Comitato è convocato ogni qualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.  
  
La documentazione allegata all'ordine del giorno è resa disponibile contestualmente alla convocazione o, ove ritenuto necessario in ragione della sua quantità, indicando l'ufficio o il sito telematico in cui è possibile reperirla. In caso di impedimento o temporanea assenza del Presidente del Comitato, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la partecipazione di almeno 5 aventi diritto al voto. La partecipazione può avvenire anche in videoconferenza.
4. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni; le deliberazioni sono prese con

almeno 5 voti favorevoli; per le attività delegate dal Comitato paritetico al suo Presidente, quest'ultimo provvede tramite determinazioni. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato, salvo quanto diversamente disposto nei relativi atti.

5. Gli atti del Comitato paritetico vengono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per il tramite del sito web del Fondo Comuni confinanti, anche ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Essi possono, altresì, essere pubblicati sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, e delle Province di Belluno e di Sondrio.

## **Art. 5**

### ***Attività del Comitato paritetico***

1. Il Comitato paritetico, d'ora, innanzi, Comitato:
  - a) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, e delle relative risorse;
  - b) definisce e approva con propria deliberazione, per le annualità 2013 - 2018, la ripartizione delle risorse fra le quattro tipologie d'intervento previste all'art. 6 dell'Intesa, indicando altresì le modalità e i criteri di individuazione e/o selezione e gestione degli interventi finanziabili, anche sulla base di linee guida e della roadmap.
  - c) Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, altrimenti definiti – “d'area vasta” o “strategici”, relativi alla programmazione decorrente dall'annualità 2019, il Comitato:
    - c.1) individua e/o seleziona, sulla base delle linee guida di cui all'Allegato C e relativa roadmap di cui all'Allegato C.1, gli interventi anche aggregati per ambiti territoriali, contenuti nella “proposta di programma dei progetti strategici” per l'area di riferimento, e ne approva la programmazione anche pluriennale. Con la delibera di approvazione dei programmi di intervento, il Comitato assegna il contributo del Fondo Comuni confinanti all'area di riferimento e dà mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti; il costo minimo di ciascun progetto d'area vasta deve essere non minore di 1.500.000,00 euro. Il valore del costo minimo può essere motivatamente derogato dal Comitato paritetico.
    - c.2) approva gli schemi negoziali, secondo quanto previsto dalla Roadmap (allegato

C.1);

c.3) può disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa stessa, il trasferimento delle risorse relative al programma di intervento dei progetti strategici, alle Regioni Lombardia e del Veneto, e alle Province interamente montane di Belluno e di Sondrio, previa richiesta, ponendo in capo a tali Enti ogni procedura di attuazione del programma e l'adozione di tutti gli atti relativi. Il trasferimento viene disposto con apposita deliberazione di approvazione di uno schema di accordo, con vincolo di destinazione delle relative risorse alla realizzazione degli interventi, singoli, ovvero aggregati per ambiti territoriali.

Le modalità di erogazione dell'anticipo e dei successivi fabbisogni di cassa sono definiti dall'art. 17 del presente Regolamento.

- d) Definisce, in accordo con le Regioni e le Province competenti, le modalità operative per assicurare l'omogeneità dell'attività istruttoria sugli interventi finanziati;
- e) definisce, con propria deliberazione, i criteri, nonché le modalità attuative e operative per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, tenuto conto che, a decorrere dall'annualità 2020, il trasferimento delle risorse avviene senza previo bando. Le istanze di finanziamento possono riguardare anche più progetti contenuti in un programma di interventi per un importo complessivo annuale di 500.000 (cinquecentomila) euro. Il trasferimento delle relative risorse è disposto con successiva deliberazione del Comitato stesso;
- f) con decorrenza dall'annualità 2019, dispone in merito all'assegnazione agli Uffici referenti delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2) dell'Intesa, approvando apposito accordo convenzionale che ne definisce tempi e modalità di erogazione.

- 2.** Il Comitato adotta tutti gli strumenti organizzativi e di programmazione necessari per un'efficace ed efficiente gestione delle attività previste dall'Intesa.
- 3.** Il Comitato verifica, con cadenza annuale, l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione predisposta dalla Segreteria tecnica, finalizzata ad evidenziare l'andamento degli interventi in termini di spesa e di rispetto delle scadenze, nonché a misurare le effettive ricadute complessive, prodotte sui territori confinanti e a individuare le criticità residue.
- 4.** Il Comitato assume, anche per il tramite della Segreteria tecnica, tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi, sollecitando il rispetto delle scadenze fissate e provvedendo, ove necessario, in caso di perdurante inerzia dei beneficiari, alla revoca del

finanziamento.

5. Il Comitato garantisce la partecipazione delle Province, degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori confinanti attraverso la loro consultazione periodica, eventualmente anche nell'ambito di tavoli istituzionali ai fini dell'attuazione dei programmi d'intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa.
6. Il Comitato, attraverso la Segreteria tecnica, con il supporto delle Regioni e delle Province autonome, può condurre lo sviluppo delle progettualità strategiche e sovraregionali ai fini, sia di un ottimale utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 dell'Intesa, sia dell'attivazione di altre potenziali fonti di finanziamento, con riferimento anche alla partecipazione a bandi europei.
7. Il Comitato assume le decisioni in ordine a quanto ad esso sottoposto dalla Segreteria tecnica, non contemplato nei punti precedenti.
8. Il Comitato può delegare il Presidente allo svolgimento delle competenze e delle funzioni che ritenga utili al fine di garantire tempestività ed efficacia all'attuazione dell'Intesa.

## **Art. 6**

### ***Segreteria tecnica***

1. La Segreteria tecnica è composta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Intesa da 7 componenti. I componenti sono:
  - un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
  - un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
  - un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
  - un rappresentante della Regione Lombardia;
  - un rappresentante della Regione del Veneto;
  - un rappresentante della Provincia di Belluno;
  - un rappresentante della Provincia di Sondrio.
2. I rappresentanti delle Regioni e delle Province devono essere individuati nei segretari o nei dirigenti generali o loro delegati.
3. Ai componenti della Segreteria tecnica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.
4. La Segreteria tecnica ha sede presso la Provincia autonoma di Trento, la quale, tramite il suo rappresentante, ne assume, *pro tempore*, il coordinamento salvo che, tramite separato accordo

tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e le Province autonome, non sia diversamente stabilito. E' compito della Provincia che coordina la Segreteria tecnica acquisire i nominativi dei singoli componenti, dandone comunicazione al Comitato, anche per quanto riguarda eventuali successive modifiche degli stessi.

5. Al coordinatore della Segreteria tecnica è attribuita la gestione amministrativo - contabile con l'adozione degli atti conseguenti.

## **Art.7**

### ***Organizzazione della Segreteria tecnica***

1. La Provincia autonoma, cui spetta il coordinamento, assicura le funzioni di supporto della Segreteria tecnica, i cui oneri sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 1 dell'Intesa.
2. La Segreteria tecnica, qualora necessario, si avvale della partecipazione di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche appartenenti alle Amministrazioni che la compongono. Gli oneri per la partecipazione alle attività della Segreteria di queste persone sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Qualora vi fosse altresì la necessità di specifiche professionalità di carattere gestionale, tecnico, amministrativo e/o finanziario, il Comitato paritetico, su proposta della Segreteria Tecnica, può acquisire ulteriori professionalità esterne i cui costi sono inseriti tra le risorse previste dall'Articolo 6, comma 1 lettera e) dell'Intesa.
3. Presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento della Segreteria tecnica di cui al punto 1, è operativo uno "Sportello centrale Comuni confinanti" attraverso cui si provvede agli adempimenti tecnico-amministrativo-contabili verso i soggetti beneficiari, e ad informare ciascun soggetto beneficiario riguardo ai finanziamenti di competenza, alla gestione degli atti ed alla loro archiviazione.
4. Presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, possono essere attivati Uffici referenti per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e di gestione del programma della relativa area territoriale, e/o delle relative aree territoriali, riferite in particolare agli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lettere a), b) e c) dell'Intesa. Gli oneri per il funzionamento degli Uffici referenti sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2 dell'Intesa.

## **Art. 8**

### ***Compiti della Segreteria tecnica***

Alla Segreteria tecnica spettano i compiti di seguito elencati che sono svolti, prevalentemente, con il supporto dello "Sportello centrale Comuni confinanti", fatto salvo quanto previsto, con espresso richiamo agli Uffici referenti, dall'articolo 9 del presente Regolamento:

1. sviluppa, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Comitato, tutte le attività necessarie al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle iniziative previste dall'Intesa;
2. per quanto concerne i programmi degli interventi strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché in attuazione delle linee guida, di cui all'articolo 5, lettere b) e c.1) del presente Regolamento:
  - a) procede alle valutazioni e alle istruttorie relative agli interventi, eventualmente aggregati per ambiti territoriali, anche per il tramite degli Uffici referenti;
  - b) provvede conseguentemente alla relativa liquidazione, anche per il tramite degli Uffici referenti;
  - c) predispone ed adotta, in accordo con gli Uffici referenti, check-list comuni e modalità istruttorie condivise puntando sullo strumento dell'autocertificazione al fine di snellire i procedimenti amministrativi e garantire tempi certi di liquidazione ai soggetti attuatori;
  - d) sottopone i documenti istruttori, ove previsto, all'approvazione del Comitato;
  - e) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della nuova Intesa, e dell'art. 5, comma 1, lett. c. 3) del presente Regolamento, dà attuazione al trasferimento delle risorse per la realizzazione degli interventi, disposta dal Comitato, alle Regioni del Veneto, Lombardia, e alle Province di Belluno e di Sondrio. Le modalità attuative di tale disposizione, per quanto concerne, in particolare, l'erogazione dell'anticipo e dei complessivi fabbisogni di cassa sono definite all'articolo 17.
3. Per quanto concerne il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, lettera d) dell'Intesa, in attuazione dell'articolo 5, lettera e) del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento medesimo:
  - a) verifica la completezza della documentazione e la coerenza con gli ambiti di intervento delle richieste di finanziamento dei singoli Comuni confinanti con facoltà di chiedere, ai Comuni istanti, chiarimenti, integrazioni o quant'altro necessario a completare l'istruttoria;
  - b) dall'annualità 2020, formula la proposta di approvazione del programma di interventi al Comitato paritetico;



- c) coordina l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, autorizzando direttamente le proroghe, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento;
  - d) istruisce e presenta al Comitato le istanze di proroga di competenza del Comitato stesso ai sensi dell'art. 24, e le istanze di modifica degli interventi ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento;
  - e) esercita un'azione generale di coordinamento della fase di attuazione, di monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati.
4. Predispone la relazione annuale di cui all'art. 5, punto 3 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.
  5. Predispone, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, un piano dei controlli, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
  6. In esito ai controlli può proporre al Comitato la revoca parziale o totale del finanziamento concesso.
  7. Predispone i provvedimenti deliberativi per il Comitato, anche per il tramite degli Uffici referenti.
  8. La Segreteria tecnica, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, provvede, su mandato del Comitato Paritetico, a fornire ai beneficiari, anche per mezzo dello "Sportello Centrale Comuni confinanti" e degli Uffici referenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta attuazione e rendicontazione delle progettualità finanziate.
  9. Per quanto riguarda i progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo (Odi) e quelli di cui all'art. 6 comma 1 lettera d), la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta del beneficiario, corredata di documentazione. Il termine è sospeso una sola volta in caso di richieste di integrazioni/regolarizzazioni della documentazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
  10. Per quanto riguarda i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento del nulla

osta da parte dell'Ufficio referente, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento del nulla osta. Nel caso in cui sia previsto il nulla osta da parte dell'Ufficio referente, i predetti termini decorrono dal ricevimento dello stesso.

**11.** Nel caso del trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa, la Segreteria Tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura alle Regioni del Veneto e Lombardia, alle Province di Belluno e di Sondrio, il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta costituita dalla attestazione delle spese sostenute e dalla richiesta di fabbisogno di cassa.

## **Art. 9**

### ***Compiti degli Uffici referenti***

1. Agli Uffici referenti, di cui all'articolo 7, comma 4, del presente Regolamento, spettano, per l'area di competenza, principalmente in relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, i seguenti compiti:
  - a) svolgere le attività istruttorie delegate sulla base di modalità condivise con la Segreteria tecnica;
  - b) coordinare le attività relative all'avvio del programma, ponendo in essere le iniziative necessarie a verificarne l'avanzamento e ad assicurare, per quanto di competenza, il completamento;
  - c) provvedere all'adozione degli atti necessari ai fini della erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, trasmettendo alla Segreteria tecnica – Sportello centrale, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione del relativo mandato di pagamento ovvero, in caso di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, possono provvedere direttamente alla relativa liquidazione;
  - d) autorizzare le modifiche, le variazioni e le proroghe degli interventi di propria competenza;
  - e) supportare la Segreteria tecnica nell'adozione di tutti gli atti afferenti la gestione del programma.
2. Gli Uffici referenti provvedono, per l'area territoriale di competenza, agli adempimenti tecnico-amministrativo-contabili verso i soggetti attuatori incaricati dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, ovvero le diverse amministrazioni, presso le quali siano incardinati gli Uffici referenti, siano individuate

quali soggetti attuatori dei progetti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), b), c), si rapportano direttamente con gli Uffici referenti, che dovranno garantire indipendenza e autonomia funzionale.

3. Le funzioni degli Uffici referenti sono disciplinate da apposito accordo convenzionale che regola anche le modalità di riconoscimento dei relativi oneri ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), punto 2 dell'Intesa.
4. Tale accordo, stipulato sulla base delle linee guida di cui all'Allegato D, si attuerà con l'adozione di apposite check-list, da redigersi secondo modelli condivisi con la Segreteria tecnica e riferite alle voci corrispondenti alle verifiche che gli Uffici referenti dovranno eseguire nelle varie fasi dei compiti attribuiti.

## **Art. 10**

### ***Beneficiari***

1. Per quanto concerne gli interventi e le iniziative d'area vasta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, sono ammessi a finanziamento le progettualità riferite a:
  - i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto, confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento unito al presente Regolamento come Allegato A;
  - forme associative tra i soggetti di cui al punto precedente riconosciute da norme statali, e/o regionali;
  - le Province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano;
  - la Regione Lombardia;
  - la Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa, su proposta delle Province, il Comitato paritetico può definire ambiti ottimali di Comuni nelle Province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei Comuni confinanti e contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici.
2. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, possono presentare istanza di finanziamento solo i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento Allegato A al presente Regolamento.

3. Qualora alcuni dei 48 Comuni confinanti siano oggetto di fusione fra loro, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative disposizioni attuative lombarde e/o venete, il finanziamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, viene erogato al nuovo Comune risultante dalla fusione, per l'importo corrispondente alla somma dei finanziamenti spettanti a tutti i Comuni soggetti alla fusione.

## **Art. 11**

### ***Spese ammissibili***

1. Sono ammesse a contributo per intero le sole spese relative all'esecuzione di lavori, all'approvvigionamento di forniture/beni, alla promozione di attività, e allo sviluppo di servizi da realizzare nei territori dei Comuni di confine e contigui delle Regioni del Veneto e della Lombardia, come elencati nell'Allegato B al presente Regolamento, nonché relative agli ambiti ottimali come definiti dal Comitato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa.
2. Nel caso di realizzazione di interventi che coinvolgono un'area che si estende oltre il territorio dei comuni confinanti e contigui delle Regioni Lombardia e del Veneto ovvero oltre l'ambito ottimale approvato dal Comitato, è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra il numero degli abitanti dei comuni di confine e contigui/dell'ambito ottimale coinvolto ed il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto.
3. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le spese di cui si chiede il finanziamento, dovranno essere indicate secondo le modalità previste dalla deliberazione del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

## **Art. 12**

### ***Ambiti di intervento***

1. Gli interventi finanziati con le risorse del "Fondo Comuni confinanti" sono volti a promuovere il miglioramento economico e sociale dei territori, anche attraverso lo sviluppo e/o il potenziamento dei servizi atti a contrastare lo spopolamento e a favorire l'esercizio dei diritti della persona e il miglioramento della qualità della vita. Per quanto concerne le progettualità d'area vasta, gli ambiti di intervento, raggruppati in quattro macro settori, sono individuati nelle linee guida di cui all'Allegato C.1, mentre per quanto attiene agli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- a). progetti per il sostegno sociale, assistenziale, educativo – formativo, comprensivi di interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio ad essi destinato;
  - b). progetti per il sostegno abitativo;
  - c). progetti che favoriscano l'occupazione e/o l'attività imprenditoriale giovanile;
  - d). progetti che favoriscano turismo e commercio;
  - e). progetti che incrementino lo sviluppo e la crescita delle zone svantaggiate e delle aree montane, anche al fine di contrastarne l'abbandono;
  - f). progetti che valorizzino il territorio e/o contribuiscano a infondere coerenza e sinergia alle azioni degli enti locali con i piani regionali e/o provinciali; sono compresi anche i progetti finalizzati alla tutela del territorio e del paesaggio, alla riduzione del rischio idrogeologico, al miglioramento dell'accessibilità alle aree interessate;
  - g). progetti portatori di innovazioni di vario genere a vantaggio di cittadini e imprese.
2. Ulteriori ambiti di intervento, o eventuali modifiche agli stessi, potranno essere riconosciuti, laddove necessario con apposita deliberazione del Comitato.

### **Art. 13**

#### ***Termini di presentazione delle istanze e di approvazione delle richieste di finanziamento relative agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa***

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, il Comitato approva con propria deliberazione le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa.
2. Le istanze di finanziamento dei Comuni beneficiari, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune, o suo delegato, devono essere inviate alla Segreteria tecnica esclusivamente tramite posta certificata, entro i termini fissati nella deliberazione di cui sopra, la quale indica la documentazione da allegare specificatamente all'istanza stessa.
3. L'indicazione del fabbisogno di ciascun Comune beneficiario dovrà essere contenuta in un quadro economico complessivo, in cui il finanziamento /cofinanziamento con le risorse del "Fondo Comuni confinanti", sia pari al massimo ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
4. Il Comitato approva le richieste di finanziamento entro i successivi 90 giorni con apposita deliberazione.

## **Art. 14**

### ***Termini di conclusione e rendicontazione per progettualità "ex ODI" e per i progetti di cui all'art.6, comma 1, lettera d) dell'Intesa***

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, riguardanti l'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, i termini di conclusione e rendicontazione saranno indicati nella deliberazione del Comitato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, disporrà il trasferimento delle risorse. A fini ricognitivi, si ricorda che:
2. con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020*" (*disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno*)" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 1, del 2 luglio 2021;
3. con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa*" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, si intende:
  - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il verbale di ultimazione lavori con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella di riepilogo redatta in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web del Fondo Comuni confinanti;
  - per termine di rendicontazione, il termine di diciotto mesi dal verbale di fine lavori, come da deliberazione del Comitato n. 10 del 27 settembre 2018;
5. per quanto attiene ai progetti finanziati su Avviso pubblico, relativi alle annualità 2013-2014, 2015-2016 e 2017, 2018, 2019, si intende:
  - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il certificato di collaudo/regolare esecuzione, con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella redatta in attuazione della determinazione presidenziale n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web Fondo Comuni confinanti;

- per termine di rendicontazione, il termine di mesi sei decorrenti dalla data del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

## **Art. 15**

### ***Modalità di erogazione del finanziamento per progettualità "ex ODI" e per le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa***

1. Con riferimento ai programmi di intervento finanziati dall'annualità 2022, relative all'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le modalità di erogazione del finanziamento saranno indicate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento. A fini ricognitivi, si ricorda che:
  - con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1 del 2 luglio 2021;
  - con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova intesa*" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3 del 14 maggio 2020;
  - con riferimento ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, l'erogazione del finanziamento è regolata dalle Convenzioni stipulate, per ciascun intervento, tra il sopra citato ODI e ciascun Comune beneficiario, e secondo le modalità di semplificazione declinate nelle deliberazioni del Comitato n. 3, di data 11 febbraio 2015, con gli allegati A e B; n. 6, di data 17 giugno 2015, e n. 9, di data 1 ottobre 2015, nonché dalla comunicazione esplicativa inviata ai singoli Comuni in data 26/27 ottobre 2015 e pubblicata sul sito web "Fondo Comuni confinanti";
  - con riferimento agli interventi finanziati su Avviso pubblico relativi alle annualità 2013-2014, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato A alla deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 27 luglio 2015;
  - con riferimento ai progetti finanziati su avviso pubblico, relativi alle annualità 2015-2016 e

2017, 2018 e 2019, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato 4 del rispettivo Avviso.

#### **Art. 16**

##### ***Termini di conclusione e modalità di erogazione del contributo per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa***

1. I termini di conclusione, e le modalità di erogazione del contributo per i progetti strategici sono regolati nelle convenzioni, negli accordi quadro, o negli atti negoziali stipulati.

#### **Art.17**

##### ***Modalità di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b), c).***

1. Il trasferimento (ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa e dell'art. 5, comma 1, lettera c.3) del presente Regolamento) delle risorse a favore delle Regioni del Veneto e della Lombardia e delle Province di Belluno e di Sondrio, ai fini del finanziamento dei progetti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, è disposto come segue:
  - ✓ erogazione alla Regione o alla Provincia interamente montana dell'anticipo del 10% del contributo per ogni programma degli interventi, suo stralcio ovvero, per il singolo intervento, se non aggregato in un programma, in seguito alla deliberazione di approvazione da parte del Comitato;
  - ✓ in conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dal dirigente competente della Regione, ovvero della Provincia interamente montana, l'erogazione di ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno il 70 % di quanto precedentemente erogato dal Comitato.
2. Il pagamento a favore dei soggetti beneficiari è disposto direttamente dalla regione/provincia competente (assegnataria delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa).
3. La rendicontazione finale avviene sulla base di format condivisi con gli Uffici referenti nell'ambito della Segreteria tecnica ed ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento; l'ufficio referente, in ragione dell'effettivo avanzamento della spesa, può concordare formalmente con il coordinatore della Segreteria tecnica, modifiche nella tempistica di liquidazione prevista nell'accordo convenzionale, senza che sia necessaria una modifica dello



stesso.

## **Art. 18**

### ***Economie***

1. Le eventuali economie che dovessero residuare dalla conclusione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, o che emergano in sede di rendicontazione, a seguito di revoca parziale o totale del finanziamento, o per effetto di rinuncia allo stesso, verranno destinate con apposita deliberazione del Comitato all'area territoriale della Provincia di riferimento.
2. Le economie residue alla conclusione del programma di interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa vanno ad incrementare la disponibilità del Comune beneficiario per l'annualità successiva alla presa d'atto da parte del Comitato.
3. Le economie relative agli interventi finanziati dal preesistente Organismo di Indirizzo vanno ad incrementare la disponibilità dei progetti strategici per l'area provinciale di riferimento.

## **Art. 19**

### ***Gestione delle risorse finanziarie e modalità di contabilizzazione***

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica, dispone direttamente il pagamento a favore dei soggetti beneficiari con le risorse di cui alla contabilità speciale – "P.A. Trento gest. Ris L. 191-09", n. 5576, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, secondo le modalità definite dal presente Regolamento.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), fatto salvo quanto previsto, in attuazione dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, dall'art.17 del presente Regolamento, gli Uffici referenti delle Regioni Lombardia e del Veneto, e delle Province di Belluno e Sondrio, o altri Enti da loro individuati, trasmettono alla Segreteria tecnica, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione dell'ordinativo di pagamento, da parte del soggetto incaricato dalla Provincia autonoma che assume il coordinamento della Segreteria tecnica.  
Allo scopo di cui sopra la Segreteria tecnica adotta check-list e modalità operative condivise al fine di rendere uniforme l'attività degli uffici referenti.
3. Le modalità di contabilizzazione delle risorse del Fondo comuni confinanti sono attuate con attraverso piattaforme informatiche condivise.

## **Art. 20**

### ***Modifiche alle schede progetto***

#### ***di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa***

1. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento.
2. Ove, in sede di redazione dell'approfondimento tecnico dell'intervento ammesso a finanziamento ovvero di attuazione del progetto, si rendessero necessarie modifiche finalizzate al solo miglioramento delle funzionalità e/o al completamento degli interventi, il Soggetto attuatore chiede l'autorizzazione alla loro stesura all'Ufficio referente della Regione/Provincia competente. L'Ufficio referente, effettuate le verifiche istruttorie, ne valuta l'ammissibilità per la prosecuzione del progetto, provvedendo ad autorizzarle direttamente e a darne comunicazione al Comitato.
3. Qualora il soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto, dovrà rinunciare al finanziamento con deliberazione dell'organo competente.

## **Art. 21**

### ***Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia***

#### ***relativi ai progetti di cui all'art. 6 comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa***

1. Con riferimento agli interventi strategici, spetta al Soggetto attuatore dell'intervento l'approvazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera, e ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Il Soggetto attuatore avrà l'onere di trasmettere all'ufficio referente, le modifiche ai contratti o le varianti in corso d'opera.
3. Le varianti che riguardino aspetti minori e di dettaglio, disposti dalla Direzione Lavori, ovvero l'utilizzo del ribasso o integrazione di somme aggiuntive del Soggetto attuatore, sono comunicate agli Uffici referenti per la presa d'atto.

## **Art. 22**

### ***Modifiche ai progetti finanziati***

#### ***di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa e progettualità "ex Odi"***

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche agli stessi sono disciplinate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento;

2. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche al programma sono trattate al punto n. 11 del documento *“Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) dell’Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell’adeguamento complessivo del Regolamento interno)”* – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche al programma sono trattate al punto n. 11 del documento *“Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa”* – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto concerne gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, e i progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, nel caso si verifichi la necessità di operare modifiche al progetto finanziato quali, stralci, interventi in aggiunta, nonché cambiamenti rispetto a quanto dichiarato dal beneficiario in sede di ammissione al finanziamento o rispetto a modifiche già concesse, il beneficiario stesso chiede, preventivamente, l’ammissione della modifica alla Segreteria tecnica. La modifica richiesta non deve alterare la natura dell’intervento e, per le progettualità “ex-Odi”, deve osservare gli articoli n.8 e n.15 delle Convenzioni Odi, mentre per gli Avvisi pubblici deve rimanere all’interno degli ambiti dichiarati in sede di richiesta di finanziamento.

La richiesta deve essere corredata da una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati e la relativa copertura economica. In caso di parere favorevole, va successivamente comunicato, ai fini liquidatori, il nuovo quadro economico, con il rispettivo atto di approvazione.

E’ facoltà della Segreteria tecnica ammettere direttamente la modifica o, qualora ne ravvisi la necessità, sottoporla al Comitato.

## **Art. 23**

### ***Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia***

#### ***per progetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) dell’Intesa e progettualità “ex Odi”***

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche ai contratti di appalto saranno trattate nella deliberazione del Comitato di cui all’art. 5, comma 1,

lettera e) del presente Regolamento;

2. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa*" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, nel caso di modifica dei contratti di appalto in corso di validità, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati, l'inquadramento legislativo ai sensi del Codice dei Contratti, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. Vanno altresì inviati il nuovo quadro economico e quello di raffronto con il precedente.

Per quanto concerne i progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, quanto prestabilito dall'art.8, paragrafi n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 delle Convezioni Odi.

Le altre variazioni al quadro economico, approvate dal soggetto beneficiario, devono essere comunicate alla Segreteria tecnica per la liquidazione del contributo.

Rimane in capo al Comune beneficiario ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti.

## **Art. 24**

### ***Proroghe***

1. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, e di cui all'art. 5, lettera c), del presente Regolamento, le eventuali proroghe dei termini per la presentazione della fattibilità tecnico economica, e per il completamento dei lavori sono

concesse, a fronte di motivata richiesta dei soggetti attuatori, dagli Uffici referenti entro il termine fissato con l'approvazione del programma.

Proroghe ulteriori, rispetto a quelle di cui sopra, devono essere valutate ed eventualmente concesse dal Comitato paritetico.

2. Per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, e agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, le ulteriori proroghe per la conclusione dell'intervento, rispetto al termine concesso con la deliberazione n. 16, del 2 dicembre 2019, possono essere concesse dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica, ove sussistano circostanze eccezionali.
3. Il termine di rendicontazione degli interventi di cui al punto 2, può essere prorogato dalla Segreteria tecnica, una sola volta e fino ad un massimo di sei mesi, su richiesta motivata del soggetto beneficiario e per fatti non imputabili allo stesso. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
4. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2020, la proroga del termine di conclusione o di rendicontazione del programma di interventi, può essere concessa, dalla Segreteria tecnica, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, e per fatti non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di sei mesi. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato paritetico, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
5. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2021, la proroga dell'unico termine per concludere e rendicontare il programma di intervento, può essere concessa, dalla Segreteria tecnica, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, e per fatti non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di sei mesi. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
6. Per quanto concerne i termini degli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, la loro regolamentazione sarà disciplinata nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 comma 1, lettera e) del presente Regolamento.

## **Art. 25**

### ***Controlli***

1. La Segreteria tecnica, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, definisce annualmente il piano dei controlli sui programmi di intervento, finanziati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d) dell'Intesa, e, sull'esito degli stessi, presenta una relazione al Comitato.
2. I controlli effettuati dalla Segreteria tecnica, anche per il tramite degli Uffici referenti, sono svolti a campione nella percentuale di almeno il 5%, e riguardano la documentazione presentata sia in fase di richiesta del finanziamento, sia nelle varie fasi di esecuzione del relativo progetto.
3. All'esito dei controlli, la Segreteria tecnica, sulla base dei risultati emersi, può proporre al Comitato la revoca del finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 del presente Regolamento.

## **Art. 26**

### ***Rinunce ai finanziamenti***

1. La rinuncia all'intervento, o al programma di interventi, deve essere corredata dalla deliberazione del competente organo che l'approva, e, se presentata successivamente all'approvazione del programma di interventi da parte del Comitato paritetico, deve fare espresso riferimento ai motivi di forza maggiore che l'hanno provocata.
2. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, la rinuncia può essere presentata in due momenti distinti:
  - entro gli stessi termini di presentazione dell'istanza di finanziamento, con la richiesta che il trasferimento di risorse vada ad incrementare le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, relative all'area cui appartiene il Comune beneficiario;
  - esclusivamente per cause di forza maggiore, successivamente all'approvazione del programma di interventi da parte del Comitato paritetico, tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare che la dispone.
3. Per quanto attiene ai progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, qualora il soggetto attuatore rinunci al contributo, lo comunica, entro trenta giorni, alla Segreteria tecnica anche tramite l'Ufficio referente.

4. A seguito della rinuncia, viene meno il finanziamento e deve essere disposta l'eventuale restituzione delle le somme già corrisposte e non dovute da concordare con il soggetto beneficiario.

## **Art. 27**

### ***Revoca dei finanziamenti***

1. Il finanziamento può essere revocato, sia in fase di attuazione, sia in fase di rendicontazione.
2. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, il Comitato paritetico, previa istruttoria della Segreteria tecnica, svolta anche tramite gli Uffici referenti, revoca il finanziamento nei casi di grave violazione da parte del soggetto attuatore dell'accordo quadro, delle convenzioni, o degli atti negoziali stipulati, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, laddove venga accertata la grave violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione di trasferimento delle risorse di cui all'art. 5, lettera e), del presente Regolamento, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25.  
La Segreteria tecnica effettua la relativa istruttoria per la successiva valutazione da parte del Comitato.
4. Le somme oggetto di revoca sono imputate al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento, a valere sulla prima programmazione utile, successiva all'efficacia ed esecutività del provvedimento di revoca.
5. A seguito della revoca parziale o totale del finanziamento è disposta l'eventuale restituzione o compensazione delle somme già corrisposte e non dovute da concordare col soggetto beneficiario.

## **Art. 28**

### ***Modifiche del Regolamento***

Ove si rendessero necessarie modifiche al presente Regolamento, in ragione di novità normative o per qualsiasi altro motivo, concordemente ritenuto necessario per rendere più efficace l'attuazione dell'Intesa, il Comitato provvede con voto favorevole di almeno 5 aventi diritto.

## **Art. 29**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione della relativa deliberazione da parte del Comitato paritetico ed è reso disponibile sul sito web del "Fondo Comuni Confinanti".

## **Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 30**

#### ***Gestione progetti strategici***

#### ***programmazione 2013-2018***

1. I progetti d'area vasta, relativi alla programmazione 2013-2018 vengono gestiti fino a compimento secondo la roadmap approvata con la deliberazione del Comitato paritetico n. 11, del 16 novembre 2015, come modificata dalla deliberazione n. 9, del 30 giugno 2016.
2. Con riferimento agli interventi o agli ambiti di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 8, comma 5, dell'Intesa stessa, per la programmazione 2013-2018, la Segreteria tecnica si avvale dell'attività istruttoria, sia in fase di attuazione, sia per quanto concerne le rendicontazioni finali delle Regioni e, ove previsto delle Province di Sondrio e Belluno che individuano a tal fine le strutture competenti, provvedendo alla liquidazione dei fabbisogni sulla base degli atti dagli stessi prodotti, verificando esclusivamente la corrispondenza degli importi.
3. Nell'ambito della programmazione 2013-2018, le Regioni Lombardia e del Veneto, le Province di Belluno e di Sondrio, o altri soggetti da loro individuati, svolgono altresì le attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, secondo quanto previsto nei relativi atti convenzionali.
4. Per le attività di cui al comma precedente, una quota fino ad un massimo del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, potrà essere rendicontata direttamente dalle Regioni e/o dalle Province al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti che provvederà alla diretta liquidazione. Detta quota è individuata negli accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione che devono ricomprendere la determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività.
5. Per i fini di cui al comma 2, è adeguato il dispositivo degli specifici accordi "trasversali" già definiti o in fase di definizione, e deve essere puntualmente individuata nell'allegata scheda



riepilogativa degli interventi e dei contributi concessi per ogni specifico intervento, la quota che è destinata per le attività di cui al comma 3 che risulterà pertanto scorporata dal progetto e dalla rendicontazione.

6. Delle disposizioni di cui ai punti precedenti deve essere data comunicazione al soggetto beneficiario per necessaria informazione e eventuale presentazione di osservazioni nei termini stabiliti.
7. Le risorse destinate al management che per qualsiasi motivo non dovessero venire utilizzate per le descritte finalità ritorneranno ad incrementare le risorse disponibili per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento.
8. A partire dal 2022, ovvero a partire dalla data di attivazione degli uffici referenti, le funzioni istruttorie riferite alla programmazione 2013-2018 vengono svolte esclusivamente dagli uffici referenti.